PROCURA SPECIALE  Io sottoscritta,
delego il dott a rap- — presentarmi e difendermi –
nel presente giudizio, con ogni potere di legge, ivi — compreso quello di –
transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il difensore
Autorizzo altresì il nominato difensore, ai sensi del D. Lgs. n.196/03,
al trattamento dei dati personali con espressa avvertenza che questi
. , , , ,
modalità strettamente necessarie a tale scopo.
_

Con atto di compravendita, a rogito notaio, registrato a Perugia (PG) in	
data 24.09.2004 al nr. 6402 la sig.ra ha acquistato un podere	
composto da una serie di fondi rustici ubicati in comune di, in area	
agricola, territorio montano, per la superficie complessiva di ha 22.12.03 di	
terreni agricoli atti alla formazione di Piccola Prorietà Contadina di cui ha	
0.00.38 di fabbricati rurali per la somma complessiva di € 175.000,00.	
In detto atto l'odierna appellante ha richiesto "i benefici fiscali previsti in materia a	
favore dei coltivatori diretti impegnandosi a produrre nei termini di legge la documentazione	
definitiva" dichiarando, altresì, che l'acquisto veniva effettuato in qualità di	
titolare della omonima impresa agricola imprenditore agricolo a titolo principale,	
diretto coltivatore dei fondi rustici oggetto della compravendita, di non aver	
venduto nel biennio precedente antecedenti all'atto alcun fondo rustico ed	
allegando all'atto l'attestato provvisorio rilasciato dalla Comunità Montana	
in data 09 marzo 2004 prot. 75.	
Con nota del 17 settembre 2007 protocollo 1330 la Comunità Montana	
mediante, si presume, la Struttura Agricola Territoriale,	
Ente deputato all'accertamento dei requisiti e ad esperire gli accertamenti	
finalizzati al rilascio a favore dei coltivatori diretti del certificato di idoneita ex	
lege 604/54 in materia di formazione della piccola proprietà contadina, ha	
 inviato, peraltro con semplice comunicazione postale senza raccomandata a.r.,	
alla sig.ra ed all'Agenzia delle Entrate di Perugia comunicazione di diniego	
con la seguente motivazione :	
"Trattasi di bosco largamente superiore ad 1/3 della superficie acquistata. Il bosco non è	
idoneo alla formazione della Piccola Proprietà Coltivatrice e, può essere accettato se il	
coltivatore, svolge attività di selvicoltura (D. L.gs. 228/2001, che ha modificato l'art.	

2135 del Codice				
codice attività e da				
Comunque per p				
superficie boscata,				
Nel caso in esam	e, nell'atto di acquisto,	non si fa menzione del	bosco, che dalle visure	
catastali risulta	pari ad Ha 4.60.52	2 mentre la coltivatri	ce ha spontaneamente	
dichiarato, nella	domanda al Servizio	U.M.A., per la conc	cessione del carburante	
	ha 15.05.41 di bosco			
	ome in effetti è attualn			
	periore ad 1/3 sopra rici			
	l'acquisto non idoneo a		età diretto coltivatrice".	
 Tale atto di diniego				
Commissione Tribu				
Montana, de				
delle Entrate di Peru				
	ego della Comunità			
	20041T006402000			
data 05.11.2007 ha,				
	mposta di registro ed		gue:	
 Determinazio	one Imposta di Reg	istro		
	Importo	Aliquota	Imposta	
Valore	175.000,00	15,00 %	26.250,00	
Dichiar.				
Imposta risco	ssa in Misura fissa		129,11	
Maggiore Imp	oosta Dovuta		26.121,00	
Lucian and a second				i .

	Interessi sulla	a Maggiore Imposta			
	dal 24.09.200	4 al 29.10.2007		2.154,98	
	Totale Maggi	ore imposta ed Interess	i	28.275,98	
	Determinazi	one dell'Imposta Ipot	ecaria		
		Importo	Aliquota	Imposta	
	Valore	175.000,00	2,00 %	3.500,00	
	Dichiar.				
		ncipale riscossa in		129,11	
	Misura fissa	ncipale 113cossa III		127,11	
		a sata Data		3.371,00	
		posta Dovuta		3.371,00	
		a Maggiore Imposta		250.40	
		4 al 29.10.2007		278,10	
		ore imposta ed Interess		3.649,10	
	contenente la	seguente motivazione :			
	Compravendita	di terreno non edificabile :			
	Decadenza dat	le agevolazioni fiscali pre	viste dalla legge 06	.08.1954, nr. 604 e	
	successive prorog	he per gli atti posti in esser	re per la formazione o	l'arrotondamento della	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	piccola proprità	contadina.			
	Mancanza dei 1	requisiti di legge. Certificato	negativo rilasciato da	lla Comunità Montana	
<del>.</del>	Associazione a	lei Comuni "Trasimeno	- Medio Tevere"	Prot. N. 1330 del	
	17/092007 ali	legato.			
	Anche il suddetto	avviso di liquidazione	dell'imposta è sta	ato impugnato dalla	
	sig.raav	ranti la Commissione T	ributaria Provincia	le di Perugia.	
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	Il ricorso proposto	avverso l'atto di dinieg	go della Comunità	Montana	
	è stato respinto da	lla Commissione Tribu	itaria Prvinciale di	Perugia, Sez. n. I,	
		4			

 con sentenza nr. 77/01/08 depositata il 04.06.2008 con cui il Giudice di primo		
 grado ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione, provvedendo, per il resto,		
a compensare le spese di lite.	No. of the last of	
Tale provvedimento si è riflesso anche sul procedimento promosso dalla sig.ra		
 avverso l'avviso di liquidazione delle imposte, il cui ricorso è stato		
respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sez n. I, con		
 sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008 depositata in data 04/06/2008.		_
 Con il presente atto, la sig.ra, come sopra rappresentata e difesa,		_
intende proporre appello avverso la suindicata sentenza n.78/01/08 del		
19.05.2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, per i seguenti		_
motivi di fatto e di		
DIRITTO		
FONDATEZZA, NEL MERITO, DELLE RAGIONI DELLA		
FONDATEZZA, NEL MERITO, DELLE RAGIONI DELLA CONTRIBUENTE		
CONTRIBUENTE		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione  dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione  dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità  Montana		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione  dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità  Montana		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione  dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità  Montanaal beneficio fiscale richiesto.  Evidentemente, il Giudice di prime cure ha ritenuto conseguenziale l'emissione,  da parte dell'Agenzia delle Entrate appellata, dell'avviso di liquidazione in		
CONTRIBUENTE  Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la  Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate  dalla sig.ra, dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione  dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità  Montanaal beneficio fiscale richiesto.  Evidentemente, il Giudice di prime cure ha ritenuto conseguenziale l'emissione,  da parte dell'Agenzia delle Entrate appellata, dell'avviso di liquidazione in  oggetto, in ragione della sentenza nr. 77/01/08 con cui, per asserito difetto di		

Con il presente att	o la sig.ra	intende sostener	e, nel merito,	di essere stata	
effettivamente sott					
non dovute.					
Al fine di dimostr	are il diritto della	a sig.raal l	beneficio fisca	le richiesto e,	
conseguentemente				dell'avviso di	
 liquidazione delle					
 necessario operare					-
*					
 Le disposizioni del					 
 1954 nr. 604, e con					
 Inps competente					
 ideali di terreno d				ıfruendo delle	 
 agevolazioni tribut	arie in agricoltura	come di seguito	descritto:		
 Settore	Registr	Ipoteca	Cata	Bollo	
 agevolato	0	ria	stale		
 Piccola	129,11	129,11	1%	esente	
 Proprietà	ora	ora			
Contadina	168,00	168,00			
		^			

✓ l'articolo 1 della Legge 604/1954, come integrato dall'art. 28 della Legge	
02 giugno 1961 nr. 454. dispone l'applicazione dell'imposta di registro e di	
quella ipotecaria in misura fissa mentre l'imposta catastale è pari all'1 per	
cento, per gli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento	
della piccola proprietà contadina quando ricorrono le condizioni ed i	
requisiti previsti dal successivo art. 2, e cioè quando:	
1. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica	
abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;	
2. il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteuti sia idoneo alla	
formazione o l'arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina e,	
in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di	
proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli	
appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo	
la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri	
 contadini del nucleo familiare stesso;	
3. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente	
all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia	
vendito altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di	
terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.	
L'Art. 3 stabilisce, inoltre, che :	
✓ per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge	
l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta :	
a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi	
che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e	
dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle	

condizioni di cui al nr. 2 dell'articolo precedente;	
b) debbono produrre insieme con l'atto al momento della	
registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato	
agrario provinciale competente per il territorio (ora ente	
delegato) che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2	
dell'articolo precedente.	
Ribadendo quanto già espresso nel corso del giudizio di primo grado, la sig.ra	
era ed è in possesso di idoneo titolo per accedere all'agevolazione fiscale	
richiesta ed ingiustamente negata in quanto, in linea con la normativa appena	
richiamata:	
1. l'appellante esercita attività di coltivatore diretto come emerge	
dall'attestazione INPS allegata (Doc. 8 del fascicolo di parte di	
primo grado);	
2. l'appellante è in possesso di iscrizione in CCIAA quale impresa	
diretto coltivatrice con partita iva nr. 02717720540 esercenti attività	
di agricoltura con codice attività nella coltivazione olivicola (Doc.	
nr. 9 e 10 del fascicolo di parte di primo grado);	
3. per impresa diretto coltivatrice si intende quella in cui il coltivatore	
diretto "coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia,	
sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di	
qualla occorrente per le normali necessità di coltivazione del	
fondo" (Ris. Ministero Finanze, direz. Tasse ed II. Indirette affari	
nr. 220128 del 30.11.1987);	
4. l'appellante non ha alienato alcun fondo rustico superiore all'ettaro	
nel biennio precedente all'atto;	

5.	i terreni acquistati non eccedono di oltre un decimo la capacità
	lavorativa nei membri contadini del nucleo famigliare stesso;
6.	la legge 604/54 non fa nessun riferimento a coltivazioni agricole
	privilegiate rispetto ad altre nel riconoscimento dei benefici per la
	formazione o l'arrotondamento della propria Piccola Proprietà
	Contadina;
7.	la locuzione contenuta nell'art. 2 comma 2, della legge 604/97 "il
	fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola
	proprietà contadina" non intende discriminare il bosco ma intende
	che debbano concorrere una serie di fattori affinché l'acquirente
	arrivi all'accorpamento di una serie di fondi rustici destinati
	all'esercizio dell'agricoltura ( <u>in tutti i settori dell'agricoltura !</u> );
8.	i sopra richiamati fattori sono individuabili nei terreni destinati a
	coltura o suscettibili di coltura agricola, tali da assere considerati
	utili (tecnicamente utilizzabili ai fini agricoli) ed economicamente
	congrui (solo agricoli e non aree commerciali o artigianali o
	industriali e comunque con utilizzazione diversa da quella agricola),
	sia come imponibile catastale (somma dei redditi agrari e
	domenicali dei terreni) e con estensione che possa essere definibile
	quale minima unità colturale di cui all'art. 846 del C.C. in
	precedenza ed ora ai sensi dell'art. 7 del decreto Lgs. 99/2007 art. 7
	concetto di compendio unico (S'intende per minima unità colturale
	l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia
	agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente
	coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria) e Ove non

diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si	
intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del	
livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di	
sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti	
previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive	
modificazioni; non è pertanto accoglibile una domanda di	
agevolazione per la formazione di PPC ai sensi della legge 604/54	
prevista per la superficie di mq. 1000 ad esempio a vigneto mentre	
è accoglibile una domanda per l'acquisto di ha 22.05.03 anche di	
solo bosco poiché i 1000 mt di vigneto producono un solo reddito	
piuttosto esiguo e non impegnano il titolare se non per qualche	
giorno all'anno mentre ha 22.05.03 anche di solo bosco con la	
ceduazione e con la possibilità della raccolta dei prodotti del bosco	
(legna, funghi, castagne, ecc.) producono un reddito sufficiente ed	
un numero di giorni lavorativi sufficienti ad identificare una minima	
unità colturale o un compendio unico nonchè le giornate	
sufficienti a qualificare la figura del coltivatore diretto; inoltre il	
 bosco è suscettibile di trasformazione colturale in altre qualità di	
coltura (oliveta, seminativo, vigneto ecc.) con potenzialità	
 produttive completamente diverse;	
9. per formazione della Piccola Proprietà Contadina si intende la vera	
e propria costruzione di un'impresa diretto coltivatrice nuova e	
quindi il fondo che viene trasferito deve consentire, in ragione	
 dell'estensione e della produttività, la nascita di una vera e propria	
azienda come nel caso che si è verificato con la ricorrente;	

10. il Decreto Legislativo 228/2001 non fa nessun riferimento a	lla
possibilità che l'attività di silvicoltura sia divenuta accessibile a	lla
formazione della Piccola Proprietà Contadina in virtù dello stes	so
che ha modificato l'articolo 2135 del C.C. anche perché non	ne
avrebbe avuto nessuna ragione, poichè era già chiaro anche	
precedenza che la silvicoltura cioè l'utilizzazione del bosco e	
attività agricola; il precedente art. 2135 del codice Civile recita	
infatti "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta a	
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attiv	
connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione	
all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio norm	
dell'agricoltura''; è vero invece che che il Decreto Legislati	
228/2001 ha meglio chiarito rispetto alla precedente formulazio	
dell'art. 2135 del C.C. la figura dell'Imprenditore Agricolo	e
sopratutto del concetto di <i>esercizio normale dell'agricoltu</i>	
"L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprendit	
agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fon	
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.	
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali	si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o	
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,	
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastr	
marine?.	
11. l'unico chiarimento che l'indicato Decreto Legislativo richiama	in
capo alla Piccola Proprietà Contadina è riportato all'articolo 11 r	
capo ana i iccola i foplicia Contaunia e fiportato an afucolo 11 f	114

 si riferisce alle "Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà	
 coltivatrice"; il richiamo alla silvicoltura e nel caso specifico nella	
formazione della PPC nella comunicazione di diniego è pertanto	
 citato dall'Ufficio a sproposito;	
12. i boschi inoltre, come definito dall'art. 2 del D. Lgs 227/2001 (Doc.	
13) sono : "terreni coperti da vegetazione forestale arborea	
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o	
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le	
sugherete e la macchia mediterranea"; si tratta pertanto di	
normali terreni agricoli che possono essere regolarmente coltivati	
ed i cui frutti (legna da ceduazione, funghi, castagne ed altri	
prodotti) possono essere liberamente utilizzati dei detentori come	
una qualsiasi normale coltivazione agricola, inoltre, e con idonee	
autorizzazioni, ceduati annualmente o con altre cadenze, abbattuti e	
trasformati in altre colture. Si tratta quindi di una vera e propria	
coltivazione agricola che produce regolarmente frutti. E come tale	
non c'è alcuna ragione che non possa essere ammessa ai benefici	
PPC;	
 13. non è sostenibile giuridicamente e fiscalmente, ai fini della	
formazione della Piccola Proprietà Contadina, nel caso specifico, il	
diniego per una superficie boscata perchè superiore ad un terzo	
dell'acquisto del terreno, poiché tale elemento non ha nessuna	
attinenza con la realtà operativa delle imprese agricole ed a maggior	
ragione delle imprese agricole che operano in territori montani e	
svantaggiati per i quali il bosco costituisce una fonte di reddito non	

	trascurabile e che per contro contribuisce all'assetto idrogeologico	
	svolgendo altresì una funzione sociale di gestione sostenibile	
	dell'ambiente;	
	14. infine la Commissione Tributaria di Pistoia, con la sentenza n.	
	238/2/2007 del 05 novembre 2007, è intervenuta sulle agevolazioni	
	per l'Imprenditore Agricolo Professionale ed ha precisato che " <u>se</u>	
	per l'acquisto di un fondo rustico si utilizzano le agevolazioni	
	relative all'Imprenditore Agricolo professionale, la decadenza	
	delle stesse è possibile solo per mancanza dei requisiti relativi	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	alla qualifica professionale, al tempo dedicato all'esercizio	
	dell'attività e al reddito della stessa" cose queste che non sono	
	mai state neppure lontanamente sollevate dall'Ufficio accertatore	
•	(comunità Montana e Struttura Agricola Territoriale);	
	A fronte del diritto della sig.ra, la Comunità Montana ha posto il	
	diniego all'agevolazione fiscale richiesta con motivazioni giuridicamente	
	infondate, erronee anche da un punto di vista di fatto e prive di alcun supporto	
	normativo, citando impropriamente sia il D. Lgs. 228/2008, che l'art. 2135 del	
	C.C	
	La Comunità Montana non ha esperito alcun sopralluogo in sito per	
	accertare l'effettivo esercizio dell'attività in capo alla sig.ra e l'idoneità	
	del fondo alla formazione della propria Piccola Proprietà Contadina ovvero la	
	pertinenza dei terreni acquistati all'esercizio dell'attività agricola.	
	Se, come già sopra esposto, i presupposti per il godimento della Piccola	
	Proprietà Contadina sono (art. 2 Legge 604/54):	
	✓ l'acquirente sia persona o società che dedica abitualmente la propria	

	attività alla lavorazione della terra;	
	✓ il fondo acquistato sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento	
	della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a	
	eventuali altri fondi posseduti a titolo proprietà dall'acquirente non	
	ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità	
	lavorativa dei membri contadini o dei soci;	
	✓ l'acquirente nel biennio precedente all'atto di acquisto non abbia	
	venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di	
	terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro,	
nella	motivazione di diniego la Comunità Montana per il tramite della Struttura	
Agric	ola Territoriale competente, per rendere legittimo e fondato il suddetto	
atto,	avrebbe dovuto individuare puntualmente la carenza di idoneità sotto i	
segue	enti profili:	
	✓ mancanza dei requisiti inerenti la gestione dell'attività di agricoltura	
	in capo al titolare;	
	✓ mancanza della qualifica di coltivatore diretto in capo al titolare;	
	✓ fondo rustico non idoneo alla formazione della Piccola Proprità	
	Contadina per dimensioni eccessivamente ridotte;	
	✓ vendita di fondi rustici superiore all'ettaro nel biennio precedente	
	da parte dell'acquirente;	1
	✓ superficie dei terreni agricoli e consistenza dei redditi agrari e	
	domenicali dei terreni eccessivamente ridotta.	
Al co	ntrario, in assoluto dispregio alla norma di legge, il diniego è stato fondato	
su mo	otivazioni che la legge non prevede assolutamente; infatti:	
	la disposizione non parla di colture (bosco) discriminate rispetto ad	
	14	

	altre;
	non è assolutamente vero e non è previsto nella norma di legge che
	il bosco non sia idoneo alla formazione della P.P.C.;
	> non è assolutamente vero perché non previsto da nessuna
	disposizione di legge che il bosco diventi idoneo alla formazione
	della P.P.C. solo se il coltivatore svolga attività di silvicoltura poiché
	sarebbe una contraddizione con quanto affermato nel punto
	precedente;
	> non è assolutamente vero che l'attività di silvicoltura sia divenuta
	accessibile alla formazione della Piccola Proprietà Contadina in
	virtù del D. Lgs 228/2001 che ha modificato l'articolo 2135 del
	C.C. come parrebbe far intendere l'Ente che ha espresso il diniego;
	> non esiste nessuna prassi consolidata sostenibile giuridicamente e
	fiscalmente che possa considerare accettabile ai fini della
	formazione della Piccola Proprietà Contadina una superficie
	boscata purchè non superiore ad un terzo dell'acquisto del terreno
	come affermato dall'Ufficio;
Si ter	nga, invece, presente, che dal complesso di motivazioni in base alle quali è
stato	disposto il diniego all'agevolazione fiscale in oggetto, non risultano
conte	estate:
	o né la qualifica di coltivatore diretto in capo alla ricorrente;
	o né la mancata coltivazione dei fondi;
	o né l'attualità dei fondi rustici;
	o e neppure la minima unità colturale prevista dal citato art. 846 del
	C.C. ora abolito dallart. 7 del D. L.gs 99/2004 art. 7 punto 1 ;

	o infine non sono state contestate né la qualifica di impresa diretto
	coltivatrice,
	o né la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
	o né le modalità di richiesta dei benefici fiscali previsti per i
	coltivatori diretti così come richieste in atto.
	Se, poi, la Comunità Montana, anche per il tramite della Struttura
	Agricola Territoriale avesse disposto gli opportuni accertamenti invece
	che basarsi su una presunta rispondenza della superficie dichiarata al servizio
	Uma rispetto a quella nella domanda della PAC, entro il termine triennale
	avrebbe appurato e preso atto che, comunque, i dati catastali dei terreni sono
	stati modificati a seguito della norma collegata alla finanziaria 2007 (comma 33,
	dell'art. 2 del D.L. 262/06, come modificato dalla Legge 296/06), la quale ha
	stabilito che le variazioni delle colture valide ai fini della determinazione dei
	redditi agrari e dominicali, vengono sostituite dalle dichiarazioni relative all'uso
	del suolo presentate all'AGEA al fine di richiedere i contributi previsti dal Reg.
	CE 1782/03 e 796/04 comunemente indicati come PAC (Politica Agricola
	Comunitaria).
	In virtù di tale aspetto ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale
	l'Agenzia del Territorio, per il solo anno d'imposta 2006, ha acquisito i dati delle
	informazioni sulle coltivazioni praticate dagli imprenditori agricoli che coltivano
	direttamente i terreni in proprietà, in affitto o con altre modalità e che sono
	titolari di domande di aiuti comunitari (Pac, coltivazioni seminativi, vigneti
	ecc.);.
	A seguito di ciò <u>l'Agenzia del Territorio ha disposto d'ufficio</u> le variazioni
	catastali e l'aggiornamento delle relative rendite.
Labor Care -	

Se la Comunità Montana anche per il tramite della	
Struttura Agricola Territoriale di avvesse accertato tutto ciò	
 avrebbe anche preso atto come emerge anche dalle visure catastali prodotte in	
allegato al ricorso di primo grado delle intervenute variazioni colturali che fanno,	
 di conseguenza ritenere priva di rispondenza con i dati catastali e con le qualità	
di coltura attuali, l'avvenuta comunicazione di diniego.	
 Una volta ricondotta la questione nel merito, risultano, pertanto, chiaramente	
sussistenti, per quanto sopra ampiamente esposto, le ragioni della sig.ra	
al riconoscimento del beneficio fiscale richiesto e, ai fini del presente	
 procedimento, al diritto all'annullamento del conseguente avviso di liquidazione	
dell'imposta.	
Sotto tale profilo, si rileva che la Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza	
del 19 aprile 2002 ha chiarito che in materia di Piccola Proprietà Contadina il	
relativo certificato ha una funzione di certezza pubblica o di prova documentale	
dei fatti e quindi il soggetto interessato, qualunque sia il contenuto della	
certificazione, affermativo o negativo, come nel caso in esame, e quand'anche la	
pubblica amministrazione non l'abbia rilasciato, può comunque ottenere dal	
Giudice Tributario una pronuncia in ordine alla sussistenza o meno della qualità	
soggettiva richiesta; in altre parole, nel processo tributario le parti che si	
ritengono danneggiate possono sempre ottenere un accertamento pieno sulle	
condizioni del diritto a fruire delle agevolazioni fiscali.	
Il Giudice di prima istanza, pertanto, non si sarebbe dovuto limitare a prendere	
passivamente atto dell'emissione dell'avviso di liquidazione sulla base del diniego	
al beneficio fiscale disposto dalla Comunità Montana per legittimare l'operato	
dell'Agenzia delle Entrate, ma, al contrario, avrebbe dovuto accertare nel merito	

se la sig.ra, sulla base degli atti di causa, avesse o meno diritto alla suddetta	
agevolazione fiscale ed avrebbe potuto, in tale modo, verificare la fondatezza del	
ricorso, ingiustamente respinto.	
Tutto ciò premesso, la sig.ra, come sopra rappresentata e difesa	
CHIEDE	
che l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Perugia, contrariis reiectis,	
voglia, in riforma della sentenza nr 77/01/08 del 19.05.2008, depositata il	
04.06.2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sezione n. 1:	
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: annullare l'avviso di liquidazione	
impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che erroneo, arbitrario,	
privo di ogni valido suffragio probatorio, e basato su atto di diniego alla richiesta	
di agevolazione fiscale anch'esso infondato in fatto ed in diritto, ed anch'esso	
erroneo, arbitrario e privo di ogni valido suffragio probatorio.	
CHIEDE INOLTRE	
➤ ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che la controversia sia	
discussa in <b>pubblica udienza</b> ;	
> che sia disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e	
degli effetti della sentenza del cui appello si tratta, sussistendo i	
requisiti	
del <i>fumus boni iuris</i> : per i motivi sopra dedotti e qui integralmente	
richiamati	
del danno grave ed irreparabile: in quanto il pagamento delle ingenti	
imposte iscritte a ruolo ai sensi di legge comporterebbe per la sig.ra	
, coltivatrice diretta, il rischio di pregiudicare gravemente il	
soddisfacimento dei propri primari bisogni. La stessa non può infatti	

contare su sufficienti disponibilità bancarie, né su affidamenti in	
conto corrente e, per fare fronte al pagamento di somme di cui non	
ha disponibilità, dovrebbe cercare di fare ricorso a finanziamenti di	
terzi di difficilissima reperibilità anche in relazione all'attuale difficile	
momento economico di carattere generale.	
 Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio,	
 oltre Iva e Cap come per legge su funzioni ed onorari.	
Il presente atto d'appello è redatto in quattro esemplari di cui gli originali, in	
carta resa bollata vengono notificati all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugia,	
alla Comunità Montana, alla Struttura Agricola Territoriale e	
 la copia, che si dichiara sin d'ora conforme all'originale verrà depositata,	
unitamente ai documenti citati in calce, entro il termine di trenta giorni, presso la	
 segreteria della Commissione tributaria regionale di Perugia.	
Si producono i seguenti documenti:	
 1) copia del dispositivo della sentenza n.77/01/08 del 19.05.2008 emessa dalla	
Sez. I della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia;	
 2) copia dell'atto di appello avverso la sentenza di cui al precedente doc. n.1.	